

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 442-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PEZZINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro degli Affari esteri

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

NELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1964

Norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha lo scopo di rendere più sollecita e più tempestiva l'esecuzione degli eventuali futuri accordi che si renderanno necessari tra Governo italiano e Alta Autorità, ai sensi dell'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Si è dovuto constatare, infatti, negli anni trascorsi, in occasione dell'applicazione dei precedenti accordi, che, mentre l'erogazione degli aiuti da parte dell'Alta Autorità è stata di regola tempestiva, la liquidazione del contributo italiano, necessariamente subordinata all'iter legislativo, è stata assai più lenta; determinandosi, così, un distacco spesso rilevante nella corresponsione delle due indennità, con conseguenze negative in ordine alle finalità che gli accordi si proponevano di raggiungere, specialmente per la parte addestrativa.

Benchè la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge sia esauriente, la 10^a Commissione ne reputa opportuna una ulteriore breve illustrazione, allo scopo di rendere più evidenti i motivi per cui essa vi propone di riservare al disegno di legge stesso la vostra favorevole accoglienza.

* * *

Come è risaputo, l'articolo 56 del Trattato che ha istituito la Comunità carbo-siderurgica ha previsto il caso in cui l'introduzione di nuovi procedimenti tecnici o di nuovi impianti comporti come conseguenza una rilevante riduzione di mano d'opera, di cui non sia possibile il reimpiego. In tal caso, l'articolo 56 prevede, fra l'altro, la concessione di un aiuto non rimborsabile per contribuire: *a)* al pagamento di indennità che permettano alla mano d'opera di aspettare di essere rioccupata; *b)* alla corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori posti in congedo temporaneo; *c)* all'assegnazione di indennità di nuova sistemazione; *d)* alla rieducazione professionale dei lavoratori costretti a cambiare occupazione.

L'Alta Autorità, però, ha subordinato la concessione dell'aiuto anzidetto al pagamen-

to di un contributo speciale di equivalente ammontare da parte dello Stato interessato, salvo deroga concessa dal Consiglio dei ministri della Comunità.

In applicazione dell'articolo 56 del Trattato, il paragrafo 23 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 85 del Trattato medesimo ha disposto, fra l'altro, la concessione dell'aiuto non rimborsabile, per contribuire al raggiungimento delle finalità sopra ricordate, a favore delle imprese carbo-siderurgiche, in caso di chiusura totale o parziale.

In ossequio alle disposizioni contenute nel Trattato e nell'annessa Convenzione, tra Governo italiano e Alta Autorità sono intervenuti i seguenti accordi:

Nel settore siderurgico:

1) Accordo Vigorelli-Finet del 4 maggio 1956 (lavoratori beneficiari n. 8.985; indennità erogate per lire 2.809.812.747);

2) Accordo Gui-Finet dell'11 luglio 1957 (lavoratori beneficiari n. 1.354; indennità erogate per lire 841.159.962);

3) Accordo Gui-Giacchero del 30 aprile 1958 (lavoratori beneficiari n. 487; indennità erogate per lire 141.257.293);

4) Accordo Zaccagnini-Giacchero del 30 giugno 1959 (lavoratori beneficiari n. 2.588; indennità erogate per lire 1.039.650.117);

5) Accordo Zaccagnini-Finet del 10 maggio 1960 (lavoratori beneficiari n. 961; indennità erogate per lire 324.191.595).

In totale: lavoratori beneficiari n. 14.375; indennità erogate per lire 5.156.071.714.

Nel settore carbonifero:

Accordi per gli ex dipendenti della Società mineraria carbonifera sarda, a favore di n. 6.663 lavoratori, con una erogazione di indennità per complessive lire 2.683.585.899.

Per la riqualificazione dei lavoratori licenziati sono stati effettuati 36 corsi professionali, ai quali hanno partecipato 815 lavoratori, con una spesa complessiva di lire 117.752.922.

Soltanto nel primo dei ricordati accordi ha operato la deroga prevista dal paragrafo 23 della Convenzione, per cui l'intervento finanziario del Governo italiano è stato de-

stinato alla concessione di un contributo del 2,50 per cento per il pagamento degli interessi relativi a finanziamenti accordati, in base alla legge 23 marzo 1956 n. 296, ad imprese che hanno assorbito personale licenziato da aziende siderurgiche (lavoratori assunti n. 504; contributi erogati per lire 752.800.000).

Tutti gli accordi di cui sopra hanno poi trovato il necessario perfezionamento in altrettanti provvedimenti legislativi, citati nella relazione ministeriale che precede il disegno di legge.

Ed è, per l'appunto, per l'esperienza fatta in occasione degli accordi e dei provvedimenti legislativi dianzi ricordati, che si sono dovute lamentare le dannose remore di cui si è fatto cenno nella premessa, in conseguenza della necessaria lentezza dell'*iter* legislativo; le quali remore hanno posto la esigenza di rendere più tempestivi ed efficaci gli interventi finanziari e la conseguente erogazione delle provvidenze da attuare a favore dei lavoratori licenziati da aziende carbo-siderurgiche; tenendosi presente che, esaurita l'efficacia delle disposizioni transitorie contenute nel citato paragrafo 23 della Convenzione, l'esigenza di interventi analoghi si potrà ripresentare ai sensi dell'articolo 56 del Trattato.

* * *

Il presente disegno di legge, per corrispondere alla esigenza anzidetta, prevede che, sulla base di eventuali accordi che saranno conclusi con l'Alta Autorità a norma dell'articolo 56 del Trattato, il Governo italiano sia autorizzato ad iscrivere in bilancio le somme occorrenti: somme che, prelevate mediante decreti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, saranno versate in un fondo speciale costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato e che sarà amministrato dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche.

Col nuovo sistema, disciplinato con le dovute garanzie dalle norme del disegno di legge in esame, si evita il ricorso di volta in volta a singoli provvedimenti legislativi e, mediante l'iscrizione in bilancio delle somme relative ai contributi speciali a carico del Governo italiano, si predispongono i mezzi per rendere tempestivo e contemporaneo l'utilizzo dei contributi erogati sia dall'Alta Autorità che dal Governo italiano.

PEZZINI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

In esecuzione delle norme contenute nell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 29 giugno 1952, n. 766, è autorizzata l'iscrizione in bilancio delle somme relative ai contributi speciali a carico del Governo italiano destinati, in concorso con le sovvenzioni a fondo perduto dell'Alta Autorità della Comunità stessa, al pagamento delle provvidenze previste dalle medesime norme a favore del personale licenziato da aziende carbo-siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto.

Le somme di cui al precedente comma sono prelevate dal Fondo di riserva per le spese impreviste secondo le modalità stabilite dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 2.

I limiti della spesa a carico del Governo italiano per i contributi previsti nell'articolo precedente, nonchè le aziende carbo-siderurgiche il cui personale è ammesso a godere delle provvidenze di cui allo stesso articolo, sono determinati, in relazione alle intese con l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.

Art. 3.

L'importo delle sovvenzioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e quello dei contributi del Go-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

verno italiano costituiscono un Fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo amministra a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 4.

Entro due anni dalla data del decreto di cui al precedente articolo 2 verranno chiuse le operazioni concernenti le erogazioni delle provvidenze ai lavoratori e nel semestre successivo sarà effettuato, fra il Governo italiano e l'Alta Autorità, il conguaglio delle spese sostenute, in modo che l'onere risulti ripartito fra le due parti secondo il rapporto di partecipazione indicato nel decreto medesimo.

L'eccedenza fra la somma versata al Fondo, di cui al precedente articolo 3, dal Governo italiano e quella risultante a suo carico, in sede di conguaglio, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 4.

Entro tre anni dalla data del decreto di cui al precedente articolo 2 verranno chiuse le operazioni concernenti le erogazioni delle provvidenze ai lavoratori e nel semestre successivo sarà effettuato, fra il Governo italiano e l'Alta Autorità, il conguaglio delle spese sostenute, in modo che l'onere risulti ripartito fra le due parti secondo il rapporto di partecipazione indicato nel decreto medesimo.

Identico.